



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 30 dicembre 2021 n.214

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 55, comma 1, lettera b), della Legge 24 dicembre 2018 n.173;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.78 adottata nella seduta del 27 dicembre 2021;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

**MODIFICHE ALLA LEGGE 31 MARZO 2014 N.40 E SUCCESSIVE MODIFICHE –
DISCIPLINA DELLE LICENZE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI,
DI SERVIZIO, ARTIGIANALI E COMMERCIALI**

Art. 1

(Modifica titolo della Legge 31 marzo 2014 n. 40 e successive modifiche)

1. Il titolo della Legge 31 marzo 2014 n. 40 e successive modifiche è così modificato:
“Disciplina delle licenze per l'esercizio delle attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali e dell'attività di lavoro autonomo”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 17-ter della Legge 31 marzo 2014 n. 40 e successive modifiche)

1. L'articolo 17-ter della Legge 31 marzo 2014 n. 40 e successive modifiche è così modificato:

“Art. 17-ter

(Attività di lavoro autonomo)

1. La persona fisica residente nella Repubblica di San Marino che intenda svolgere un'attività economica non organizzata in forma di impresa può avviare un'attività di lavoro autonomo a condizione che si tratti di attività:

- a) senza dipendenti, compiuta con lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione;
- b) relativa a servizi per prestazioni di carattere intellettuale, amministrativa, artistica o sportiva o comunque riconducibile a discipline non convenzionali o per prestazioni manuali specializzate.

2. I soggetti che intendono avviare un'attività di lavoro autonomo devono richiedere apposita autorizzazione all'Ufficio Attività Economiche.

3. Può ottenere l'autorizzazione di cui al comma 2 chi è in possesso dei requisiti previsti all'articolo 6.

4. Per lo svolgimento di particolari attività, per le quali è richiesta una speciale preparazione o esperienza professionale, il titolare deve essere in possesso di certificati, attestati di studio o partecipazione a corsi come specificamente richiesti nell'allegato A e da leggi speciali.

5. La sede dell'attività di lavoro autonomo può essere individuata:

- a) presso la residenza del lavoratore autonomo, per attività di servizi per prestazioni di carattere intellettuale e/o amministrative;
- b) in locali in uso esclusivo del lavoratore autonomo, in proprietà o in forza di titolo registrato, aventi idonea funzione urbanistica compatibile con l'attività autonoma da esercitare e in possesso delle eventuali autorizzazioni relativamente alla tipologia di attività che si intende svolgere;
- c) senza sede fissa, quando l'attività è esercitata presso altri operatori economici titolari di licenza per l'esercizio della medesima attività in locali dotati di tutti i requisiti di legge. In questo caso la sede amministrativa è quella di residenza del lavoratore autonomo.

Per il lavoratore autonomo è comunque possibile prestare la propria opera presso altri operatori economici in possesso di licenza e di locali dotati di tutti i requisiti di legge.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 dicembre 2021/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Francesco Mussoni – Giacomo Simoncini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini